



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 424 della seduta del 04 AGO. 2025.

Oggetto: Approvazione disciplinare per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo /

Dott. Filippo Pietropaolo

Relatore (se diverso dal proponente): /

Dirigente/i Generale/i: Dott.ssa Marina Petrolo / Ing. Claudio Moroni

Dirigente di Settore: Ing. Roberto Ruffolo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. avente ad oggetto *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. avente ad oggetto *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- la nota MEF – RGS – Prot. 225928 del 12/09/2023;

Considerato che con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 è stato adottato il nuovo Codice dei contratti pubblici il cui art. 45 ha introdotto una nuova disciplina in materia di incentivi alle funzioni tecniche, prevedendo tra l'altro che:

- *“Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” [...];*
- *“[...]Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale [...];*
- *“[...] L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. [...];*
- *“[...] L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. [...];*

Dato atto che il succitato art. 45 demanda la definizione dei criteri di riparto nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti;

Precisato che la definizione delle disposizioni che regolano i predetti criteri, oltre a quanto stabilito dal richiamato art.45, deve tener conto anche del principio di risultato enunciato dall'art.1 del Codice suddetto come regola prioritaria per l'attribuzione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche;

Rilevato che la formulazione del vigente art. 45 non riconferma la necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece prescritto dal previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto, altresì, della nota Prot. 225928 del 12/09/2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attestato che gli incentivi per le funzioni tecniche, pur essendo ricompresi nel fondo delle risorse decentrate, non sono soggetti a contrattazione integrativa;

Atteso che, in attuazione della suddetta disciplina, si rende opportuno approvare un disciplinare cui è demandato il compito di regolamentare l'utilizzo delle risorse previste dalla precitata norma nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle stesse;

Dato atto che:

- il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" ha provveduto alla predisposizione della base di lavoro della proposta della "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023", portandola all'attenzione delle diverse articolazioni amministrative regionali;
- in seguito alle proposte emendative e integrative pervenute dai diversi Dipartimenti, anche in virtù delle modifiche legislative frattanto intervenute sul testo dell'art. 45, si è provveduto alla stesura del testo definitivo del documento, come uscito dalla mediazione delle diverse posizioni con particolare riferimento ai valori delle percentuali relative alle diverse fattispecie, oggetto poi di ulteriore e definitivo confronto interdipartimentale tenutosi nel corso della riunione del Comitato di Direzione svoltasi il giorno 3 aprile 2025;

Dato atto che, pur non rientrando tra le materie oggetto di confronto sindacale, nell'intento di mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo, la bozza del disciplinare in oggetto è stata condivisa e discussa con le OO.SS., rappresentative del comparto e della dirigenza, e che, in seguito, è stata infine trasmessa dal Dipartimento Lavori Pubblici, con mail indirizzata al Dip. del Personale del 23/07/2025, la versione del disciplinare come trasformata dall'iter emendativo descritto;

Precisato che con l'adozione del disciplinare in oggetto si intende conseguire l'obiettivo di incrementare e valorizzare l'impegno, le capacità e le professionalità interne all'amministrazione, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, garantendo il contenimento della spesa pubblica anche attraverso la limitazione del ricorso all'apporto di professionisti esterni;

Ritenuto, dunque, di approvare il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023";

Preso atto:

- che i Dirigenti di Settore ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti di Settore ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che i Dirigenti di Settore ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA congiunta del Vice Presidente e Assessore al Personale, Dott. Filippo Pietropaolo e dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo.

DELIBERA

1. **di approvare** il documento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023";
2. **di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane a tutte le Strutture interessate e alle OO.SS.;
3. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente:
 - la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
 - la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto OCCHIUTO

allegato alla deliberazione
n. 424 del 4 AGO 2025

**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**



SOMMARIO

Articolo 1 - (<i>Oggetto e finalità</i>)	3
Articolo 2 - (<i>Soggetti interessati</i>)	3
Articolo 3 - (<i>Funzioni e attività oggetto degli incentivi</i>)	3
Articolo 4 - (<i>Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta</i>)	4
Articolo 5 - (<i>Incarichi svolti da dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni in favore della Regione Calabria</i>)	4
Articolo 6 - (<i>Procedure bandite dalla Stazione Unica Appaltante</i>)	5
Articolo 7 - (<i>Attività di committenza delegata/ausiliaria</i>)	6
Articolo 8 - (<i>Compatibilità e limiti di impiego</i>)	6
Articolo 9 - (<i>Formazione professionale e strumentazione</i>)	6
Articolo 10 - (<i>Oneri relativi alle funzioni tecniche</i>)	7
Articolo 11 - (<i>Criteri di ripartizione dell'incentivo tra le diverse fasi</i>)	8
Articolo 12 - (<i>Erogazione delle somme</i>)	8
Articolo 13 - (<i>Coefficienti di riduzione</i>)	9
Articolo 14 - (<i>Quantificazione e liquidazione dell'incentivo</i>)	9
Articolo 15 - (<i>Sostituzione delle figure professionali ed amministrative</i>)	10
Articolo 16 - (<i>Attività del personale dirigenziale</i>)	10
Articolo 17 - (<i>Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</i>)	11
Tabella 1- Percentuale incentivo	12
Tabella 2 - Ripartizione incentivo	13

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio presso la Regione Calabria che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa. Per personale in servizio si intende: personale a tempo indeterminato e determinato dell'Amministrazione regionale e dipendenti di altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o temporaneo utilizzo presso l'Amministrazione regionale medesima.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Regione Calabria nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, dell'allegato I.10 del Codice, le attività oggetto di incentivazione, in quanto connesse ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, sono le seguenti:
 - ✓ programmazione della spesa per investimenti;
 - ✓ responsabile unico del progetto;
 - ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - ✓ redazione del progetto esecutivo;
 - ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- ✓ predisposizione dei documenti di gara;
 - ✓ direzione dei lavori;
 - ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ direzione dell'esecuzione;
 - ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
 - ✓ regolare esecuzione;
 - ✓ verifica di conformità;
 - ✓ collaudo statico (ove necessario).
 - ✓ coordinamento dei flussi informativi.
3. Per i Servizi e le Forniture sono incentivabili le funzioni tecniche svolte esclusivamente a seguito della nomina del DEC ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, secondo le previsioni dell'art. 114, commi 7 e 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
 4. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e/o sostituito e/o integrato, si farà diretto riferimento a quanto previsto dalla normativa sopravvenuta che lo sostituisce e/o integra, laddove di diretta applicazione.

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, è individuato, per i ruoli non dirigenziali, previa manifestazione di interesse indetta dal dirigente dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento, fatte salve le individuazioni già effettuate alla data di approvazione del presente disciplinare. Per i ruoli dirigenziali si applica, comunque, il criterio della rotazione.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza e dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale;
 - c) della complessità dell'appalto da gestire;
 - d) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
 - f) al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
3. I soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico, dipendenti della Regione Calabria devono appartenere a strutture funzionalmente indipendenti rispetto all'unità organizzativa titolare del potere di spesa e accedono all'incentivo stabilito dal presente disciplinare. L'individuazione avviene con le modalità previste al comma 1.
4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte da ciascuna unità di personale individuata, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni in favore della Regione Calabria)

1. Nel caso in cui, a seguito della manifestazione di interesse di cui all'art. 4, non risultino presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio presso la Regione Calabria, oppure in considerazione della specificità delle esigenze da soddisfare, il Responsabile unico del progetto può proporre la nomina di dipendenti di altri Enti Pubblici esterni all'Amministrazione regionale.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, e eccettuati i collaudi tecnico-amministrativo e statico, svolti in favore della Regione Calabria da personale di altre Pubbliche Amministrazioni, ripartiti secondo le modalità previste nella presente disciplina, sono trasferiti all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. Il compenso spettante ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che svolgono attività di collaudo in favore della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 29, dell'allegato II.14 del Codice, è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, recante *«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione»*, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Il compenso determinato ai sensi del precedente comma, è trasferito per intero all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto la prestazione, ai fini della liquidazione del compenso nonché per gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Regione Calabria dal personale di altre Amministrazioni o Enti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa del singolo intervento.
6. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6 - (Procedure bandite dalla Stazione Unica Appaltante)

1. Alla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, di seguito denominata S.U.A., per l'espletamento di funzioni tecniche svolte nell'ambito di procedure di acquisizione di servizi e forniture o appalti di lavori, per conto di amministrazioni, enti e dipartimenti regionali viene corrisposta una quota parte dell'incentivo nella misura di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. La quota parte degli incentivi da corrispondere alla S.U.A. nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
3. Le risorse per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche della S.U.A., come quantificate ai commi 1 e 2, sono individuate nei quadri economici degli stanziamenti di ciascun intervento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo, in apposita voce relativa a spese per funzioni tecniche.
4. In relazione alla propria organizzazione, la S.U.A., individua con apposito provvedimento dirigenziale, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento o fasi.

5. La suddivisione delle risorse, di cui al presente articolo, viene ripartita per come indicato alla Tabella 2d - *Procedure bandite dalla Stazione Unica Appaltante - Ripartizione incentivo*-allegata al presente disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'allegato I.10. L'accertamento, l'impegno e la liquidazione dell'incentivo sono effettuati dal Dirigente dell'articolazione amministrativa competente con apposito atto, con le modalità previste dall'art. 14 del presente disciplinare.

Articolo 7 - (Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto della Regione Calabria attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, la Regione Calabria corrisponde l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la presente disciplina. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8 - (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative ad appalti di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il limite previsto dalla normativa nazionale vigente che attualmente è costituito dal trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nei casi in cui vengano adottati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, il suddetto limite è aumentato del 15 per cento.
3. Incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti e delle competenze arretrate.
4. Per le finalità di cui al comma 2 la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, il Dipartimento competente in materia di risorse umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 9 - (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione Calabria:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti i fabbisogni formativi dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.
 3. La copertura delle spese di cui al presente articolo è assicurata con le risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).

Articolo 10 - (Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo dell'importo di eventuali varianti.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle allegate alla presente disciplina:
 - a) *"Tabella 1a - Lavori"*;
 - b) *"Tabella 1b - Servizi e forniture"*;
 - c) *"Tabella 1c - Affidamento a Contraente Generale o Concessione"*.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

6. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del 30% di quella relativa alla corrispondente classe di importo stabilita dalla tabella 1a, fermo restando il limite massimo incentivabile, nel caso di appalti di lavori complessi: quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Articolo 11 - (Criteri di ripartizione dell'incentivo tra le diverse fasi)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 2a, 2b, 2c e 2d. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12 - (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal personale da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni/adempimenti nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alle previsioni di legge, del 40% dal 11° al 30° giorno di ritardo, del 80% dal 31° fino al 45° giorno di ritardo oltre il quale avviene la totale decurtazione. I tempi di ritardo sopra indicati saranno appositamente ridotti nei casi di affidamenti di particolare urgenza, e saranno definiti nel decreto di istituzione del gruppo di lavoro, così come potranno essere incrementati nei casi in cui le esigenze relative all'affidamento lo consentano, riportandone i motivi. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente, sulla base della relazione del Responsabile unico del progetto, contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 13 - (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente al lavoro, servizio o fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente disciplinare, e in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14 - (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. L'entità dell'incentivo, da corrispondere alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro, è diversificata a seconda dell'attività da svolgere, quest'ultima differenziata, a sua volta, tra l'acquisizione di servizi e/o forniture, e gli appalti di lavori. Per ciascuna fase, inoltre, l'incentivo sarà commisurato all'entità delle attività da svolgere ed al conseguimento del risultato nei termini fissati. A tale fine, anche nelle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture dovranno essere indicate le date relative a tutte le diverse fasi ed in ogni caso quelle dell'eventuale collaudo tecnico-amministrativo e quella di messa a disposizione per l'entrata in esercizio volta ad assolvere alla funzione per cui le stesse sono state acquisite. Nell'acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura, così come nel caso di espletamento diretto dei servizi di Ingegneria e Architettura, dovranno essere indicate le date relative alle diverse fasi di verifica del servizio e quelle degli eventuali pareri da acquisire in assenza dei quali, se necessari per la successiva fase di esecuzione dei lavori, il servizio sarà da intendersi non conseguito ai fini dell'erogazione degli incentivi della rispettiva fase.
2. Per gli affidamenti di servizi e forniture incentivabili ai sensi del presente disciplinare, effettuati mediante adesione ad accordi quadro CONSIP o di altre Centrali di Committenza, per le fasi "progettazione" e "affidamento" non è dovuta alcuna incentivazione.
3. Il Dirigente dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
4. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), il Responsabile Unico del Progetto propone, nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione, al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto in funzione dell'avanzamento delle diverse attività nei termini che seguono:
 - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, progettazione e affidamento:
 - il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.

5. Il decreto dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso dal dirigente al Dipartimento competente in materia di risorse umane per il pagamento degli incentivi contenente l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 15 - *(Sostituzione delle figure professionali ed amministrative)*

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile unico del progetto e delle altre unità di personale incaricate delle funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile unico del progetto subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile unico del progetto, o dal responsabile unico del progetto già incaricato negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 14.

Articolo 16 - *(Attività del personale dirigenziale)*

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, come modificato dall'art. 2 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001 n. 165, il Dipartimento competente provvederà a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

2. Ove il RUP sia lo stesso Dirigente dell'articolazione amministrativa procedente, i provvedimenti indicati dall'art. 14 ai fini della quantificazione e liquidazione degli incentivi sono adottati dal Dirigente Generale dell'articolazione amministrativa medesima ovvero dal Dirigente individuato ai sensi dell'art. 11 L.R. 7/1996 e s.m.i.

Articolo 17 - *(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)*

3. Il presente disciplinare si applica alle procedure avviate ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per le quali gli incentivi siano stati previsti nei relativi quadri economici, a decorrere:
 - dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (dal 1° luglio 2023), per i dipendenti delle qualifiche funzionali;
 - dall'entrata in vigore del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (21 maggio 2025) per i dirigenti.

Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia.



Tabella 1 - Percentuale incentivo

Tabella 1a – Lavori

Importo a base di gara/Importo di perizia (comprensivo degli oneri di sicurezza)				Range percentuale di riferimento
a)	<i>Da</i>	€	fino ad	1,8% ÷ 2,0% Per le eccedenze all'importo indicato si aggiungerà:
	<i>Oltre</i>	€	10.000.000	
b)	<i>Oltre</i>	€	25.000.000	1,3% - 1,8% (*)
c)	<i>Oltre</i>	€	100.000.000	0,7% - 1,2% (*)
d)	<i>Oltre</i>	€	100.000.000	0,5% - 1,0% (*)

(*) In funzione del livello di complessità della procedura per come indicato all'art. 10, comma 7

Tabella 1b – Servizi e forniture

Importo a base di gara/Importo di perizia (comprensivo degli oneri di sicurezza)				Range percentuale di riferimento
a)	<i>da</i>	€	fino ad	1,7% ÷ 2,0% Per le eccedenze all'importo indicato si aggiungerà:
	<i>Oltre</i>	€	1.000.000	
b)	<i>Oltre</i>	€	10.000.000	1,0% ÷ 1,5%
c)	<i>Oltre</i>	€	30.000.000	0,7% ÷ 1,3%
d)	<i>Oltre</i>	€	-	0,5% ÷ 1,0%

Tabella 1c – Affidamento a Contraente Generale o Concessione

Importo a base di gara/Importo di perizia (comprensivo degli oneri di sicurezza)				Percentuale di riferimento
a)			fino ad	1,0%
b)	<i>Oltre</i>	€	25.000.000	0,9%
c)	<i>Oltre</i>	€	100.000.000	0,8%
d)	<i>Oltre</i>	€	100.000.000	0,7%

Tabella 2 - Ripartizione incentivo

Tabella 2a – Lavori

N.	FUNZIONE AFFIDATA	ALIQUOTE PER FASE			
		Fase programmazione (3%- 5%)	Fase progettazione (15% - 35%)	Fase affidamento (10%-25%)	Fase esecuzione (30%-60%)
		PERCENTUALI DI RIPARTO PER FUNZIONE			
1	Responsabile unico di progetto	fino al 30% ⁽³⁾	dal 5% al 20% ⁽³⁾	dal 5% al 20% ⁽³⁾	dal 5% al 20% ⁽³⁾
2	Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	fino al 30%	fino al 20%	fino al 30%	fino al 25%
3	Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Resp.le unico del progetto/Resp.le di fase, compreso il coordinamento dei flussi informativi	fino al 30%	fino al 30%	fino al 30%	fino al 30%
4	Programmazione della spesa per investimenti	fino al 10%			
5	Progettista/Redattore di: - Quadro esigenziale - documento di fattibilità delle altern. Progettuali (DOCFAP)	fino al 50%			
6	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ⁽¹⁾		fino al 30%		
7	Redazione del progetto esecutivo ⁽¹⁾		fino al 30%		
8	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ⁽¹⁾		fino al 25%		
9	Verifica del progetto ⁽¹⁾		fino al 15%		
10	Predisposizione dei documenti di gara			fino al 30%	
11	Direttore dei lavori ⁽²⁾				fino al 35%
12	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) ⁽²⁾				fino al 20%
13	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ⁽²⁾				fino al 25%
14	Collaudatore tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione				fino al 25%
15	Collaudatore statico (eventuale)				fino al 25%

⁽¹⁾ La somma delle aliquote delle funzioni 6, 7, 8 e 9 non può superare il 50% dell'importo fissato per la fase di riferimento.

⁽²⁾ La somma delle aliquote delle funzioni 11, 12 e 13 non può superare il 50% dell'importo fissato per la fase di riferimento.

⁽³⁾ A cui si sommano le altre attività se assolve in prima persona.

Tabella 2b - Servizi e forniture - Ripartizione incentivo

N.	FUNZIONE AFFIDATA	ALIQUOTE PER FASE			
		Fase programmazione (1%- 10%)	Fase progettazione (2) (10% - 50%)	Fase affidamento (2) (10%-25%)	Fase esecuzione (2) (30%-80%)
		PERCENTUALI DI RIPARTO PER FUNZIONE			
1	Responsabile unico del progetto	fino al 30% (3)	dal 10% al 20%(3)	Dal 5% al 20% (3)	Dal 5% al 20%(3)
2	Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	fino al 50%	fino al 25%	fino al 30%	fino al 20%
3	Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase compreso il coordinamento dei flussi informativi	fino al 30%	fino al 30%	fino al 30%	fino al 35%
4	Programmazione della spesa per investimenti	fino al 20%			
5	Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto). Per servizi di Ingegneria e Architettura, invece, Predisposizione della Relazione tecnica-illustrativa, Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio, Quadro economico, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Schema di contratto		fino al 50%		
6	Predisposizione dei documenti di gara (banda, disciplinare di gara, modulistica)			fino al 30%	
7	Direzione dell'esecuzione (1)				fino al 35%
8	Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione (1)				fino al 30%
9	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (1)				fino al 25%
10	Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				fino al 15%

(1) La somma delle aliquote delle funzioni da 7 a 9 non può superare il 50% dell'importo fissato per la fase di riferimento.

(2) Per affidamenti mediante adesione ad accordi quadro CONSIP o di altre Centrali di Committenza le aliquote per fasi, sono le seguenti:

Fase di progettazione: 0 %; Fase di affidamento 0%; Fase di esecuzione: 2%-80%.

Si precisa che il calcolo dell'incentivo è effettuato sulla base dell'importo totale di affidamento al netto di IVA, come riportato nell'ordine/contratto di adesione e, pertanto, già al netto del ribasso offerto.

(3) A cui si sommano le altre attività se assolve in prima persona.

Tabella 2c – Affidamento a Contraente Generale o Concessione - Ripartizione incentivo

N.	FUNZIONE AFFIDATA	ALIQUOTE PER FASE			
		Fase programmazione (3%- 5%)	Fase progettazione (15% - 35%)	Fase affidamento (10%-25%)	Fase esecuzione (30%-60%)
		PERCENTUALI DI RIPARTO PER FUNZIONE			
1	Responsabile unico del progetto	fino al 30% ⁽¹⁾	dal 5% al 65% ⁽¹⁾	dal 5% al 100% ⁽¹⁾	dal 5% al 100% ⁽¹⁾
2	Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	fino al 30%	fino al 25%	fino al 25%	fino al 40%
3	Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase compreso il coordinamento dei flussi informativi	fino al 30%	fino al 40%	fino al 40%	fino al 40%
4	Programmazione della spesa per investimenti	fino al 10%			
5	Progettista/Redattore di: - Quadro esigenziale - documento di fattibilità delle altern. progettuali (DOCFAP)	fino al 50%			
6	Collaudatore tecnico-amministrativo				dal 5% al 40%
7	Collaudatore statico (eventuale)				dal 5% al 25%

⁽¹⁾ A cui si sommano le altre attività se assolve in prima persona.

Tabella 2d - Procedure bandite dalla Stazione Unica Appaltante /Centrale di Committenza/ Soggetto Aggregatore – Ripartizione incentivo (Quota S.U.A. ex art 6)

FUNZIONE AFFIDATA	Soggetti interessati	Aliquota da applicare
Responsabile unico del progetto		dal 5% al 20% ⁽¹⁾
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento		dal 5% al 30%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del Progetto/Responsabile di fase	Gruppo di lavoro	dal 25 % al 70%
Predisposizione dei documenti di gara	Gruppo di lavoro	dal 25 % al 60%
TOTALE		100%

(1) Nel caso di individuazione del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento da parte della S.U.A., l'incentivo per la fase di affidamento da destinare al Responsabile unico del progetto non può superare complessivamente il 10%, negli altri casi non potrà superare complessivamente il 20%.